

## METODO DI CALCOLO E DI VERIFICA DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE

### Chiarimenti in merito all'art. 5 delle Disposizioni attuative

A seguito delle ripetute richieste di informazione in merito ai vincoli imposti dal rispetto dell'art. 5 e al calcolo dell'incremento occupazionale sia in fase di dichiarazione all'atto della presentazione della domanda, sia in fase di verifica in sede di rendicontazione degli interventi, si ritiene opportuno fornire i seguenti elementi di chiarimento:

#### **Definizione ex art. 5 (come modificato ed integrato con DDPF n. 33/ACF del 23/05/2013)**

*Per incremento occupazionale si intende l'aumento, per effetto delle assunzioni effettuate a seguito del programma di investimenti ammesso a finanziamento, del numero dei dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media degli occupati dell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda (con arrotondamento all'unità superiore), occupati nell'unità produttiva sede dell'investimento. Le eventuali assunzioni effettuate tra l'anno solare precedente la presentazione della domanda e la data di inizio del progetto di investimento non sono computabili ai fini dell'incremento occupazionale dichiarato all'atto della presentazione della domanda ma, in sede di rendicontazione, costituiscono unità aggiuntive alla media ai fini della verifica del rispetto dell'incremento dichiarato nel progetto.*

#### **1) All'atto della presentazione della domanda**

Ciascun progetto d'impresa deve prevedere necessariamente, ai fini dell'ammissibilità a contributo, un incremento dell'occupazione secondo il rapporto indicativo di 1 unità/€150.000,00 di investimento.

A partire dal superamento di ogni soglia di 150.000 € scatta la necessità di garantire una unità lavorativa aggiuntiva (es. 151.000 € di investimento corrisponde a 2 unità; 250.000 € investimento corrisponde a 2 unità).

Eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e tecnicamente motivati nell'ambito del progetto e saranno oggetto di valutazione.

Resta ferma la necessità di garantire almeno n. 1 unità di incremento.

Sono considerate incremento occupazionale le nuove assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, effettuate a partire dalla data di avvio del progetto.

Le assunzioni a tempo determinato debbono essere stabilizzate entro il termine finale di realizzazione dell'investimento.

I nuovi apprendisti assunti sono considerati a tutti gli effetti unità di personale a tempo indeterminato.

In caso di investimento ricadente in area ADP Merloni, laddove l'impresa, avendo sostenuto spese a partire dal 19/10/2012, opti per il de minimis, potranno essere considerate, ai fini dell'incremento occupazionale, anche le assunzioni effettuate a partire dal 19/10/2012 se connesse a quell'investimento.

Le eventuali assunzioni effettuate tra la fine dell'anno solare precedente la presentazione della domanda e la data di inizio del progetto di investimento non sono computabili ai fini dell'incremento occupazionale dichiarato all'atto della presentazione della domanda ma, in sede di rendicontazione, costituiscono unità aggiuntive alla media ai fini della verifica del rispetto dell'incremento dichiarato nel progetto.

Si ricorda che il programma occupazionale connesso al progetto di investimento è oggetto di esame:

- in fase di ammissibilità, in termini di rispetto del parametro 1 unità/€ 150.000,00;
- in sede di valutazione sia in termini di compatibilità del programma occupazionale complessivo rispetto al programma di investimenti, sia in termini di unità incrementali addizionali rispetto alle unità minime richieste in rapporto all'investimento.

L'incremento dichiarato, sia in termini di tipologia (connesso o meno a personale in mobilità o a personale dalla ex Merloni in A.S.), sia in termini numerici, deve essere realizzato a fine progetto, al fine di non incorrere in una delle ipotesi di revoca riportate al punto 3).

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria, in contrasto con quanto dichiarato nel progetto approvato e ammesso a finanziamento, non provveda ad assumere il personale dalle liste di mobilità, o ex Merloni in A.S. per i progetti ricadenti nell'area ADP Merloni in Amministrazione straordinaria, per mancanza di personale dotato delle professionalità richieste nel progetto per la unità/le unità in mobilità o ex Merloni, deve presentare apposita richiesta di variazione alla Struttura regionale competente con le modalità di cui all'art. 20 delle Disposizioni attuative. Alla richiesta di variazione dovrà essere acclusa adeguata dichiarazione sottoscritta dal responsabile del CIOF competente per territorio e delle aree territoriali attigue, attestante l'insussistenza di personale in mobilità/ex Merloni in A.S. con le professionalità adeguate alla realizzazione del progetto.

La Struttura regionale esaminerà la richiesta di variazione e in caso di esito positivo, la ditta beneficiaria non avrà più diritto alla maggiorazione prevista dall'art. 10 delle disposizioni attuative e, pertanto, il contributo concesso in sede di approvazione del progetto sarà ridotto della suddetta maggiorazione.

## **2) Vincoli e obblighi nel corso della realizzazione del progetto**

Durante la realizzazione del progetto l'impresa è obbligata a comunicare sia eventuali variazioni dei profili occupazionali previsti, sia dinamiche occupazionali in entrata e in uscita intervenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di contributo.

Sono ammesse sostituzioni delle unità di personale incrementato unicamente a seguito di dimissioni di quelle originariamente assunte.

## **3) Verifica dell'incremento occupazionale all'atto della rendicontazione dell'intervento**

In coerenza con quanto previsto dall'art. 5 l'incremento occupazionale viene verificato **esclusivamente** con riguardo alle assunzioni a tempo indeterminato (anche quali stabilizzazioni a fine progetto di personale a tempo determinato comunque assunto a partire dalla data di avvio del progetto) rispetto alla media degli occupati dell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

## **4) Chiarimenti in merito alla nozione di "media degli occupati" di cui all'art. 5**

Per **MEDIA DEGLI OCCUPATI** dell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda si intendono i dipendenti comunque iscritti a Libro unico del lavoro (fatta esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto), indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro (ovviamente il part time viene calcolato in proporzione dell'orario).

Le eventuali assunzioni effettuate tra la fine dell'anno solare precedente la presentazione della domanda e la data di inizio del progetto di investimento costituiscono, in sede di rendicontazione, unità aggiuntive alla media dell'anno solare precedente la presentazione della domanda ai fini della verifica del rispetto dell'incremento dichiarato nel progetto.

Il parametro su cui valutare l'incremento occupazionale è l'**ORGANICO MEDIO ANNUO**, per il cui calcolo si può fare riferimento al decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e dell'Economia e finanze del 30/01/2007 pubblicato nella G.U. n. 26 del 01/02/2007 e alla circolare Inps n. 70/2007, parte seconda punto 2.

In base a dette disposizioni nell'organico medio annuo vengono conteggiati tutti i lavoratori subordinati a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario, compresi quelli part-time e gli apprendisti.

Per i lavoratori part-time, è indifferente se il tempo parziale è orizzontale, verticale o misto e l'orario di lavoro viene computato in proporzione all'orario svolto.

Per quanto riguarda gli apprendisti, la trasformazione di quelli già in forza non determina incremento occupazionale rispetto alla media dell'anno solare precedente in quanto già conteggiati ai fini della media.

Pertanto, in sede di rendicontazione, si procederà a verificare che ci sia stato un incremento delle assunzioni a tempo indeterminato (anche quali stabilizzazioni a fine progetto di personale a tempo determinato comunque assunto a partire dalla data di avvio del progetto) rispetto sempre alla MEDIA degli occupati dell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda.

**Ai fini dell'incremento occupazionale, il calcolo viene quindi sempre effettuato in termini di MEDIA e non di ULA, ai sensi delle Disposizioni attuative.**

**Il calcolo del personale in termini di ULA viene chiesto esclusivamente nell'allegato 7 necessario per definire, insieme al fatturato, la dimensione di impresa in termini di Micro, Piccola o Media.**

Si ricorda che **configurano ipotesi di revoca**:

- il mancato rispetto dell'incremento occupazionale necessario per l'ammissibilità;
- il mancato rispetto delle disposizioni specifiche previste all'art. 5;
- laddove il programma occupazionale connesso al progetto di investimento e dichiarato in sede di presentazione dell'istanza, preveda unità di personale aggiuntive rispetto a quelle minime richieste per l'ammissibilità, lo scostamento in difetto da tale programma a fine progetto può configurare ipotesi di revoca nella misura in cui implica una diversa valutazione del progetto stesso rispetto alla valutazione originaria, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto sia inferiore al punteggio che determina la soglia di finanziabilità.

### **Obblighi a seguito della rendicontazione dell'intervento**

L'impresa finanziata è obbligata:

- a mantenere il numero degli occupati così come risultante a seguito di assunzioni create con l'investimento per un periodo di 2 anni dalla data di conclusione del progetto, fatte salve le cause di forza maggiore;
- ad inviare annualmente, entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento del numero degli occupati nella unità locale sede dell'investimento e, nel caso di riduzione del numero di

occupati, l'impegno a ripristinare l'incremento dichiarato entro 90 giorni dall'invio della comunicazione;

### **Casi specifici**

Relativamente ai progetti di sviluppo sperimentale di cui al paragrafo 3.2, essendo sussidiari e complementari rispetto a progetti di investimento produttivo (siano essi integrati in un unico pacchetto progettuale presentato a valere sulle presenti Disposizioni Attuative o anche nel caso in cui il progetto di investimento produttivo sia presentato a valere sulla Legge 181/89), il rispetto dell'incremento occupazionale viene verificato con riferimento al progetto di investimento produttivo.

Relativamente ai progetti di sostegno alle start up innovative di cui al paragrafo 3.3:

- a) nel caso in cui la data di costituzione della nuova impresa innovativa sia inferiore ai 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, l'incremento occupazionale si intende soddisfatto anche con i soci dell'impresa stessa;
- b) nel caso in cui la nuova impresa innovativa sia costituita da oltre 24 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, il progetto deve prevedere un incremento occupazionale con il medesimo meccanismo previsto per i progetti di cui al paragrafo 3.1, cioè secondo un rapporto indicativo di 1 unità/€150.000,00 di investimento; eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e tecnicamente motivati.

**ATTENZIONE!!!**

**Si consiglia di consultare sull'argomento anche le FAQ.**

**Ogni ulteriore caso particolare sarà oggetto di esame in sede di valutazione del progetto.**